

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

REPERTORIO N. 4569

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI di LAMPORECCHIO, LARCIANO, PIEVE A NIEVOLE e MONSUMMANO TERME - per la gestione associata del personale: formazione del personale.

* * *

L'anno duemilaquattro (2004) il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO in Monsummano Terme, nei locali della sede comunale, Piazza IV Novembre, 75H

sono presenti

1) IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Monsummano Terme piazza IV Novembre n. 75H codice fiscale 81004760476 rappresentato dal Sig. Giuliano Calvetti, nato a Castelfiorentino (FI) il 3.4.1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI MONSUMMANO TERME, autorizzato in forza della deliberazione C.C. del 5.04.2004, n.18, esecutiva;

2) IL COMUNE DI LAMPORECCHIO, con sede in Lamporecchio piazza Berni, 2 codice fiscale 00300620473 rappresentato dal Sig. Aldo Morelli, nato a Lamporecchio (PT) il 28.2.1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua




qualità di Sindaco del COMUNE di LAMPORECCHIO
autorizzato in forza della deliberazione CC del
22.03.2004, n.22, esecutiva;

3) IL COMUNE DI LARCIANO, con sede in Larciano piazza V.
Veneto n.15 codice fiscale 00180870479 rappresentato
dalla Sig.ra Roberta Beneforti, nata a Larciano il
23.4.1954, la quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del
COMUNE DI LARCIANO, autorizzato in forza della
deliberazione C.C. del 30.03.2004, n.24 , esecutiva;

4) IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE, con sede a Pieve a
Nievole piazza XX Settembre n. 1 codice fiscale
00127640472 rappresentato dal Sig. Salvatore Pomponio,
nato a S. Giorgio La Molara (BN) IL 13.5.1951 il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE, autorizzato in forza della deliberazione C.C.
del 31.03.2004, n.23, esecutiva;

PREMESSO CHE:

L'art. 33 del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico
delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni,
lasciando piena autonomia sull'individuazione dei
soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione;





La Regione Toscana con legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modificazioni ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzione e servizi da parte dei comuni;

Con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003 n.225 è stato approvato a norma dell'art.5 della Legge Regionale n.40/2001, il Programma di Riordino Territoriale contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

I Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole hanno approvato un protocollo d'intesa per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi ed hanno costituito il livello ottimale "Valdinievole est" di gestione, così come previsto dal Programma di riordino territoriale citato;

Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

I Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve A Nievole, hanno espresso la volontà di gestire



in forma associata alcune funzioni relative al personale, nella fattispecie quelle relative alla formazione professionale, mediante le deliberazioni consiliari sopra richiamate per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione




1. I comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio e Pieve a Nievole svolgono in forma associata a livello sovracomunale le funzioni inerenti l'elaborazione e svolgimento dei programmi formativi del personale, mediante conferimento di delega al Comune di Monsummano Terme - considerato Comune capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto; ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali enti.

2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati,



previo parere della conferenza dei sindaci, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.

3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione.

Art.3

Sede



1. La gestione associata avrà sede nel Comune di Monsummano Terme il quale è tenuto a mettere a disposizione i locali, gli arredamenti e le attrezzature per la prima dotazione.

Art. 4

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa attraverso lo sviluppo e la crescita professionale della strutture burocratiche degli enti, necessarie per fare fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli enti locali ed al costante e rapido mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione.

2. Per la gestione associata della funzione relativa alla formazione del personale, la presente convenzione



è finalizzata, in particolare:

ad assicurare la programmazione e progettazione in
maniera unitaria dei percorsi e degli interventi
formativi;

a favorire la razionalizzazione e la qualificazione
degli aspetti organizzativi per un'adeguata
funzionalità didattica;

a realizzare economie di atti e di risorse attraverso
l'unificazione delle procedure;

Art. 5

Procedimenti di competenza dell'ente delegato

1.All'ente delegato compete:

Analisi dei bisogni formativi del personale dei Comuni
associati;

Elaborazione ed approvazione del piano di formazione
intercomunale;

Individuazione dei percorsi formativi, dei corsi o dei
moduli di formazione;

Individuazione delle professionalità interne e/o
esterne a cui affidare la docenza delle attività
formative,

Cura lo svolgimento del programma di attuazione del
piano di formazione intercomunale;

Resoconto ai Comuni associati dell'andamento dei
processi formativi;



Relazioni sindacali sui programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto;

2. L'attività di docenza potrà essere svolta da esperti scelti all'interno degli stessi Comuni associati, ovvero al di fuori di essi. E' prevista, altresì, l'utilizzazione di esperti estranei alla P.A. e di agenzie formative con provata capacità ed esperienza.

3. Le procedure verranno esperite nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia; a tale scopo gli enti deleganti accettano espressamente le norme regolamentari vigenti ed operanti nell'ente delegato.

4. Può essere consentita la partecipazione a singoli moduli formativi anche di personale di Enti diversi da quelli che hanno sottoscritto la presente convenzione, previa determinazione della spesa da richiedere agli enti di appartenenza.

Art. 6

Compiti dei Comuni associati.

Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza di ciascun Comune:

Proposta dei bisogni e delle esigenze formative dell'ente;

Assistenza tecnica-amministrativa all'Ufficio Associato;

La partecipazione individuale a corsi di aggiornamento e/o seminari e/o corsi di riqualificazione di breve durata, sulla base di specifiche esigenze di ciascun ente.

Art. 7




Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti (incarichi, contratti) necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, sono adottati dal Comune di Monsummano Terme secondo la sua disciplina interna, mediante l'individuazione e nomina da parte del Sindaco del responsabile della gestione associata.

2. La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dal Comune Capofila su parere conforme della Conferenza dei Sindaci

3. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.

4. Presso l'Ente capofila su richiesta dell'ufficio associato possono essere comandate o distaccate, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo



parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

5. I dipendenti interessati dai provvedimenti di cui ai precedenti commi conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto.

6. I comuni aderenti dovranno individuare, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività della gestione associata.


Art.8

Organo di indirizzo e di consultazione

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni, adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico amministrativo.

2. La Conferenza dei sindaci, che si riunisce di norma almeno una volta al mese, è formata dai Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati che eleggono all'interno un coordinatore.

3. La conferenza dei sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio associato,



esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.

4. La conferenza dei Sindaci effettua controlli periodici, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

5. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

Art. 9

Responsabile della gestione associata

1. Il responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente capofila, ha il compito di:

ricepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei sindaci;

ricepire le direttive dei singoli enti;

svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;

adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni dell'ufficio associato;

predisporre ed approvare annualmente il piano di formazione intercomunale che dovrà tenere conto delle

esigenze e delle richieste dei singoli comuni associati.

Art.10

Squadra di progetto

1. La squadra di progetto composta, di norma, dai referenti nominati dai singoli comuni aderenti alla convenzione (cfr. art.7), svolge le seguenti funzioni:

partecipa alla stesura dei programmi generali e dei piani di lavoro;

collabora alle verifiche periodiche del lavoro e all'integrazione delle esigenze dei singoli comuni convenzionati;




partecipa a tutte le ulteriori attività individuate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.11

Beni e strutture

1. I Comuni convenzionati potranno conferire al Comune di Monsummano Terme beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni delegate.

2. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.



3. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.





Art.12

Ripartizione degli oneri

1. Per il funzionamento della gestione associata, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, una quota di competenza calcolata sul numero dei dipendenti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, che varrà anche quale adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto all'art.23 del CCNL 01.04.99.

2. I comuni individuano annualmente le risorse da assegnare al Comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al Comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel



relativo PEG ove esistente.

4. Le spese complessivamente sostenute dal Comune capofila per l'attuazione del programma formativo annuale saranno quantificate e ripartite dal responsabile dell'ufficio associato in proporzione al numero dei dipendenti di ciascun Comune partecipanti ai corsi di formazione, al termine degli stessi.

5. Il responsabile dell'ufficio associato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso ed ai fini della rideterminazione delle quote annue previste al comma 1.

6. Il Comune di Monsummano Terme si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o dal comune capofila dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario dell'ufficio o comunque destinati su parere della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

Art.13

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile con apposito atto; le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte da parte di nuovi enti dovranno rispettare tale durata massima.

2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.

3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.


4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

5. Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.

Art.14

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute



alla competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 241/90.

2. Alla Conferenza dei Sindaci è conferito il potere di conciliare, a maggioranza, in via extragiudiziale, tali controversie.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

Art. 16

Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. Allegato "b", punto 16 del D.P.R. 26.10.1972, N. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Monsummano Terme

Per il Comune di Lamporecchio

Per il Comune di Larciano

Per il Comune di Pieve a Nievole

Il Segretario Generale